

Roma, li 22 dicembre 2014

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

e p.c.

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Supervisione
Intermediari Finanziari
Via Nazionale, 91
00184 Roma

Spett.le
Assoprofessional
Via del Fontanile Arenato, 152
00163 – Roma
Alla c.a. Segretario Generale
Ing. Alberto Villanacci

OGGETTO: attività di promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria che presta esclusivamente servizi di pagamento. Richiesta chiarimenti.

Come noto, ai sensi dell'art. 128-*quater*, primo periodo del comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. "TUB"), gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono

iscritti in una sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti dal Decreto¹ n. 256/2012 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del Decreto n. 256/2012, chiarisce che è agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.

Il successivo comma precisa, inoltre, che *“agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.”*

Premesso brevemente quanto sopra, il Ministero dell'economia e delle finanze con nota Prot: DT 95384 del 4 dicembre 2012, è intervenuto con un chiarimento inerente la possibilità o meno per un agente in attività finanziaria di svolgere l'attività di promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente.

In particolare, l'Amministrazione citata ha chiarito che il conto corrente bancario o postale rientra nella definizione di “conto di pagamento”, di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 11/2010, nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento - versamenti, trasferimenti e prelievi di fondi disposti dal pagatore al beneficiario.

Inoltre, la gestione di un conto di pagamento rientra nella nozione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 11/2010.

Secondo la richiamata Amministrazione, quindi, la promozione, il collocamento e la conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente rientra nell'attività di agenzia in attività finanziaria limitata alla prestazione nei servizi di pagamento.

La stessa attività rientra, sempre a detta del Ministero, in quella propria dell'agente in attività finanziaria anche quando ha a oggetto *“(...) un finanziamento regolato in conto corrente (ad es. fido o possibilità di sconfinamento) (...)”* o quando ha *“(...) a oggetto un deposito nella misura in cui questo è connesso o strumentale rispetto al conto corrente”*. In questi ultimi casi, è implicito che ci troveremo dinanzi a una attività di agenzia in attività

¹ *“Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”*.

finanziaria rientrante nella promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Premesso tutto quanto sopra esposto, è stato chiesto allo scrivente, da parte dell'Associazione riportata per conoscenza in indirizzo, se quanto precisato circa la promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria possa riferirsi anche all'agente che presta esclusivamente servizi di pagamento iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Ad avviso di questo Organismo, quanto esposto nei riguardi degli agenti in attività finanziaria può valere anche con riferimento a coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2, secondo periodo del comma 2, del Decreto n. 256/2012.

Essendo preclusa agli agenti nei servizi di pagamento ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato, gli stessi potrebbero svolgere l'attività di promozione e conclusione di contratti di conto corrente quando ha ad oggetto esclusivamente un servizio di pagamento nei termini sopra esposti.

Non potrebbero, differentemente, promuovere e concludere tali contratti quando tale attività ha ad oggetto un finanziamento regolato in conto corrente (ad es: fido o possibilità di sconfinamento).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle osservazioni brevemente formulate dallo scrivente, si chiede di conoscere il parere di codesta Amministrazione in merito.


Il Direttore Generale
Federico Luchetti